



Provincia di Prato
Piano Provinciale di Protezione Civile L.R.
67/2003



Assessore alle Politiche di difesa del suolo e protezione civile
Stefano Arrighini

Progettisti:

Coordinatore Arch. Carla Chiodini
Progettista Ing. Maria Carmela Iaconis

Collaboratori tecnici:

Dott. Geol. Nicola Bertucelli
Ing. Lorenzo Cipriani
Arch. Cesare Pazzagli
Dott. Geol. Daniela Quirino
Geom. Diego Trinci

dicembre 2009

ALL. PPPC_03

**CRITERI E PROCEDURE PER LA RILEVANZA LOCALE DEGLI
EVENTI (Art. 6 24/R-2008)**

INDICE

<u>INDICE.....</u>	<u>1</u>
<u>INTRODUZIONE.....</u>	<u>2</u>
<u>1. Valutazione della rilevanza locale in attuazione del D.P.G.R. n.24/R/2008.....</u>	<u>3</u>
<u>2. Sussistenza di un evento qualificabile come fattispecie di protezione civile.....</u>	<u>4</u>
<u>3. Applicabilità degli strumenti finanziari previsti dal Regolamento regionale n.24/R/2008..</u>	<u>5</u>
<u>4. Dichiarazione della Rilevanza Locale.....</u>	<u>7</u>
<u>5. Flussi finanziari.....</u>	<u>9</u>
<u>6. Criteri per l'assegnazione dei contributi a valere sul contributo annuale alla Provincia.</u>	<u>10</u>

INTRODUZIONE

Di seguito si disciplina la valutazione della rilevanza locale degli eventi in attuazione del D.P.G.R. n.24/R/2008 del 19/05/2008, e l'utilizzo del Contributo annuale alla Provincia di cui all'art. 10 del suddetto D.P.G.R.

1. Valutazione della rilevanza locale in attuazione del D.P.G.R. n.24/R/2008

La valutazione della rilevanza locale dell'evento è avviata a seguito della comunicazione della Regione Toscana dell'assenza dei presupposti per la dichiarazione di rilevanza regionale ai sensi dell'art.6 del D.P.G.R. n.24/R/2008.

Tale valutazione, ai sensi dell'art.9 comma 1 del D.P.G.R. n.24/R/2008 , è conclusa dalla Provincia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione regionale.

La rilevanza locale dell'evento è dichiarata a seguito dell'accertamento della presenza contemporanea dei seguenti presupposti:

- A) sussistenza di un evento naturale o connesso con l'attività dell'uomo qualificabile come fattispecie di protezione civile, come previsto al successivo punto 2);
- B) applicabilità degli strumenti finanziari previsti dal Regolamento regionale approvato con DPGR n.24/R/2008, come previsto al successivo punto 3);

Per la valutazione della rilevanza locale si tiene conto dei seguenti elementi:

- C) segnalazione e monitoraggio eventi trasmessi dai Comuni ai sensi delle disposizioni regionali;
- D) documentazione informativa pervenuta dai comuni o acquisita nell'ambito di appositi contatti con i medesimi.
- E) esiti di sopralluogo tecnico effettuato dagli uffici provinciali competenti;

2. Sussistenza di un evento qualificabile come fattispecie di protezione civile

Un evento è qualificabile come fattispecie di protezione civile ai fini della rilevanza locale dell'evento di cui al punto 1 lettera A ove sia stato verificato:

- presenza di un accadimento (frana, allagamento, tromba d'aria, ecc...):

- a) nuovo, quindi non una criticità preesistente rispetto alla segnalazione, fatti salvi i fenomeni di aggravamento di situazioni preesistenti;
- b) straordinario, quindi non ricorrente, quali ad esempio allagamenti urbani per intasamento rete fognaria, caduta di rami e/o tegole per vento forte;
- c) non ascrivibile a responsabilità di terzi;

- la necessità di immediata attivazione di interventi a salvaguardia della popolazione attraverso il concorso di risorse tecniche, organizzative, operative, con esclusione quindi di quegli accadimenti risolvibili nell'ambito delle ordinarie procedure gestionali degli enti competenti;

3. Applicabilità degli strumenti finanziari previsti dal Regolamento regionale n.24/R/2008

Ai fini della applicabilità delle linee finanziarie previste dal DPGR n.24/R/2008 all'evento qualificato di cui al punto 1 lettera B, si distinguono le spese per:

- soccorso: fondo provinciale e fondo regionale di rotazione con obbligo di restituzione;
- ripristino: fondo regionale di rotazione con o senza obbligo di restituzione

Rientrano nelle spese di soccorso:

- gli interventi indicati all'art.4 comma 1 del Regolamento DPGR n.24/R/2008 e in particolare quelli connessi a:

- a) adozione di provvedimenti di evacuazione della popolazione;
- b) primo ripristino manufatti posti a difesa di aree antropizzate;
- c) primo ripristino officiosità idraulica;
- d) primo ripristino viabilità di accesso a centri abitati rimasti isolati;

- gli interventi richiamati all'art.4 comma 2 del Regolamento DPGR n.24/R/2008 purchè abbiano le caratteristiche di urgenza ed indifferibilità richiamate nello stesso comma e di seguito esplicitate:

- e) la prima stabilizzazione di dissesti atta a revocare i provvedimenti di evacuazione adottati purché l'evacuazione riguardi centri abitati (quindi agglomerati di abitazioni di residenza e non singoli edifici) ovvero edifici pubblici per l'esercizio di funzioni essenziali che non possono essere provvisoriamente delocalizzate (quali ad esempio ospedali o edifici che ospitano il complesso degli uffici comunali e non singoli uffici); ove la stabilizzazione sia finalizzata ad evitare

l'evacuazione, deve evidentemente trattarsi di intervento di immediata realizzazione e completamento;

- f) gli interventi di completamento che attengono le opere provvisorie di cui alle precedenti lettere b), c) e d) inidonee ad assicurare quantomeno il preesistente livello di sicurezza e che pertanto devono essere realizzati in via urgente e improcrastinabile;

- relativamente agli interventi sulla viabilità il carattere urgente ed improcrastinabile può considerarsi sussistente ove:

- g) l'interdizione della viabilità sia totale e non vi siano alternative idonee a garantire un effettivo accesso a centri abitati;
- h) l'interdizione della viabilità sia parziale e la limitazione non consenta il traffico veicolare pesante in presenza di cantieri di lavori per opere pubbliche o per attività di soccorso in presenza di qualificate condizioni di rischio localizzate nell'area servita dalla viabilità in questione;

Rientrano nelle spese di ripristino tutti gli interventi diversi da quelli di cui al comma precedente se i Comuni coinvolti sono qualificati come economicamente svantaggiati ovvero particolarmente svantaggiati ai sensi dell'art.2 DPGR n.24/R/2008.

4. Dichiarazione della Rilevanza Locale

Una volta accertata la sussistenza dei presupposti di cui ai punti precedenti, il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo e Protezione Civile della Provincia, procede con proprio atto alla dichiarazione di rilevanza locale dell'evento in attuazione del D.P.G.R. n.24/R/2008 con le seguenti modalità:

- ove l'intervento finanziario trova copertura nel Fondo Provinciale annuale di cui all'art.10 comma 4 lett. a) D.P.G.R. n.24/R/2008 direttamente con le seguenti indicazioni:

- sono ammissibili al contributo annuale alle province tutti gli interventi individuati all'art. 4 del D.P.G.R. n.24/R/2008 ad eccezione di quelli previsti al comma 2 lettera C che siano ultimati entro 60 giorni dalla conclusione dell'evento o comunque compatibilmente con la fase di soccorso e di immediato superamento della criticità più significative;
- nel caso in cui gli interventi attuati ammissibili a contributo di cui sopra non superino i 5.000 €, può essere concessa la copertura finanziaria del 100% della spesa, nel rispetto di quanto disposto dall'art.4 comma 3 del D.P.G.R. n.24/R/2008;
- l'eventuale assegnazione del contributo è effettuata a seguito del ricevimento di apposita richiesta da parte dell'ente competente agli interventi.
- oltre ai requisiti di cui al punto 1 la Provincia verifica che la tipologia di intervento sia fra quelle indicate al punto 2 e verifica la copertura finanziaria per effettuare l'assegnazione. Qualora la quota ordinaria del contributo annuale alla provincia non sia sufficiente alla copertura del contributo da assegnare, la Provincia richiede l'attivazione della quota straordinaria prevista dall'art.10 comma 4 lettera b del DPGR n.24/R/2008, alla regione Toscana. In quest'ultimo caso l'assegnazione del contributo è subordinata alla comunicazione della copertura finanziaria necessaria da parte della Regione Toscana.

- l'assegnazione del contributo viene effettuata con decreto dirigenziale dell'Ufficio Protezione Civile competente e può essere contestuale alla dichiarazione di rilevanza locale dell'evento.
- l'erogazione del contributo assegnato avviene con successivo decreto dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo e Protezione Civile a seguito della presentazione da parte dell'ente competente della rendicontazione del contributo assegnato. La rendicontazione deve essere completa di relazione tecnica, copia della documentazione di spesa degli interventi attuati e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

- negli altri casi la dichiarazione è subordinata all'intesa con la Regione, relativamente alla possibilità di :

- concessione della quota straordinaria del Fondo Provinciale di cui all'art.10 comma 4 lett. b) D.P.G.R. n.24/R/2008, per gli interventi di soccorso di cui all'art.4 comma 2;
- ammissione del Comune al Fondo di rotazione con o senza restituzione;

L'atto di dichiarazione di rilevanza locale:

- da atto della sussistenza di un evento di protezione civile come previsto al punto 2;
- definisce in forma sintetica gli interventi per i quali saranno attivabili gli strumenti finanziari del Regolamento D.P.G.R. n.24/R/2008, facendo espresso e specifico riferimento all'articolo del regolamento ove la tipologia dell'intervento è prevista;
- definisce per ciascun intervento lo strumento finanziario attivabile;
- da atto per quelli che presuppongono l'intervento regionale dell'intesa con la Regione Toscana.

5. Flussi finanziari

I contributi a favore dei privati dovranno essere impegnati e contestualmente liquidati a favore dei Comuni che provvederanno al relativo utilizzo secondo le modalità previste dal regolamento approvato con DPGR n. 24/R/2008 ed in particolare all'allegato A del citato regolamento.

I Contributi a favore dei Comuni e delle Comunità Montane relativi alle spese di soccorso ammissibili saranno di regola impegnati con l'atto che dispone la rilevanza locale dell'evento.

Gli interventi ammissibili a contributo a valere sul fondo annuale, sono finanziabili nei limiti massimi fissati dall'art. 4 comma 3 del DPGR n. 24/R/2008.

Le liquidazioni avverranno:

- dietro presentazione dei giustificativi della spesa per gli interventi dell'art.4 comma 1 del DPGR n. 24/R/2008;
- con anticipazione dell'80% della somma ammessa a contributo per gli interventi di cui all'art.4 comma 2 del DPGR n. 24/R/2008, ed il saldo alla presentazione delle fatture per l'importo complessivo dell'intervento;
- ove trattasi di lavori pubblici il saldo è subordinato anche alla presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione e/o Collaudo;

In tutti gli altri casi sopra richiamati il Comune dovrà presentare la rendicontazione della spesa attraverso l'invio dei mandati quietanziati o autocertificazione contenente gli stessi elementi entro 60 giorni dalla disponibilità delle risorse.

La mancata rendicontazione comporta la revoca del contributo e la restituzione di quanto liquidato dalla Provincia.

6. Criteri per l'assegnazione dei contributi a valere sul contributo annuale alla Provincia

In attuazione dell'art. 10 comma 3 del DPGR n. 24/R/2008 si stabiliscono i seguenti criteri di utilizzazione del contributo annuale della provincia:

- nell'ambito dello stesso evento l'utilizzazione avverrà con la seguenti priorità:
 - Comuni particolarmente svantaggiati;
 - Comuni svantaggiati
 - Comuni che non sono classificati svantaggiati o particolarmente svantaggiati;
- Nell'ambito di evento che interessa Comuni che hanno la stessa categoria finanziaria, l'utilizzazione delle risorse, qualora non riuscissero a far fronte alle richieste pervenute, verranno assegnate in modo proporzionale al contributo ammissibile richiesto dai singoli enti;
- Non verranno ammessi al contributo annuale le richieste dei Comuni, non classificati svantaggiati o particolarmente svantaggiati, che non superano la somma di € 2.500,00.